



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

/U-AZ/12

Circ. n. **52**/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

10/04/2012 U-fca/1737/2012



Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Conversione in legge del Decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 - Legge 24 marzo 2012 n.27 - novità - indicazioni sui criteri applicabili al contratto tra il professionista Ingegnere e il cliente

-----

Con la presente, facendo seguito, in particolare, alle circolari CNI 12/01/2012 n.5, 17/02/2012 n.19 e 27/02/2012 n.25, si comunica che sulla G.U. 24 marzo 2012 n.71, S.O., è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012 n.27, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*.

A tale testo occorre quindi oggi fare riferimento per inquadrare le ultime novità normative in tema di compensi, società professionali, polizza assicurativa e tirocinio (ove previsto).

Bisogna comunque tenere presente che l'art.9 (*“Disposizioni sulle professioni regolamentate”*) del DL n.1/2012, come convertito, contiene modifiche all'art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138 (convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011 n.148), mentre l'art.9-bis del DL n.1/2012 (introdotto per la prima volta dalla legge di conversione), modifica l'art.10 della legge 12 novembre 2011 n.183 (convertito in legge dalla L. 22 dicembre 2011 n.214), in modo tale che - con censurabile tecnica legislativa - per conoscere ed analizzare *l'insieme della disciplina* oggi vigente

occorre avere riguardo a differenti testi legislativi, con tutte le connesse difficoltà.

\*\*\*

**ART.9 DECRETO LEGGE n.1/2012, COME CONVERTITO IN  
LEGGE n.27/2012**

Questi i punti principali del testo vigente, risultante dalle modifiche intervenute in sede di conversione in legge.

- 1) **Sono abrogate le tariffe professionali.**
- 2) Limitatamente alla liquidazione del compenso ad opera del giudice, si applicano i parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante, "da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", ovvero il 25 marzo 2012.
- 3) Entro lo stesso termine, con decreto del Ministero della Giustizia, saranno anche stabiliti i parametri "per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe".
- 4) Il compenso del professionista è determinato in seguito ad un accordo tra il cliente e l'Ingegnere concluso al momento del conferimento dell'incarico. A tal fine il professionista deve rendere noto al cliente : a) il grado di complessità dell'incarico ; b) i costi ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua conclusione ; c) gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale con i relativi massimali. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con **un preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

E' evidente che tali *informazioni necessarie* di regola saranno più agevolmente fornite al cliente utilizzando **la forma scritta**, per cui è possibile - a scelta delle parti - concludere un contratto avente forma scritta, che descriva l'incarico professionale e ne

stabilisca il compenso, nonché i dati della polizza di responsabilità professionale, ma ciò non toglie che *la legge non prescrive più la forma scritta a richiesta del cliente* (come era nella versione originaria del decreto-legge n.1/2012), rimettendosi, più genericamente, alle "forme previste dall'ordinamento".

Si suggerisce, comunque, l'utilizzo della forma scritta a tutela sia del professionista, sia del cliente, sia per il preventivo di massima che per il successivo contratto, rendendo così più agevole la dimostrazione del diritto vantato, in caso di contestazioni.

Ricordiamo inoltre, che la giurisprudenza, nel caso di contratti stipulati con la pubblica amministrazione, subordina al requisito della forma scritta la validità del contratto (e quindi il diritto del professionista al compenso).

Sarà cura del professionista, riguardo il compenso, di inserire una clausola contenente la riserva di rimodularlo in caso di maggiori oneri o novità che dovessero insorgere successivamente all'affidamento dell'incarico (varianti successive, ecc.), oppure per cause imprevedute o di forza maggiore. Anche questi successivi ulteriori nuovi oneri andranno puntualmente indicati.

**L'importo del compenso** è stabilito sulla base dei parametri stabiliti dalla legge (complessità dell'incarico, decoro della professione ex art. 2233, secondo comma, codice civile) e sulla base dei parametri liberamente concordati dalle parti.

A titolo esemplificativo si può pensare al costo orario relativo alla definizione e stesura della progettazione nelle sue varie fasi ; al costo orario relativo alle prestazioni di rilievo ; al costo orario relativo allo svolgimento della direzione e contabilizzazione dei lavori (desumibile dal tempo assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori) ; al costo *a forfait* da integrarsi con l'utile, in maniera dettagliata ed analitica con aggiunta delle spese (*a forfait* o a piè di lista).

Per la determinazione degli importi, non può escludersi che il professionista - d'accordo con il cliente - *senza farvi espresso riferimento, in quanto abrogate*, possa utilizzare e applicare anche criteri e parametri già presenti nelle tariffe professionali, ovviamente da prendere in considerazione solamente come *termine di valutazione*, senza necessariamente utilizzare tutte le voci od i

valori ivi indicati. Questo perché, se la scelta dei parametri è rimessa alla volontà negoziale delle parti, non potrebbe negarsi alle stesse il diritto sia di utilizzare parametri nuovi, sia di prendere come riferimento parametri precedentemente adoperati, purché ciò sia il frutto di una libera pattuizione.

Le vecchie tariffe, invece, continuano a essere pienamente utilizzate nei processi, "limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali", per al massimo i quattro mesi successivi alla data del 25 marzo 2012 (art.9, terzo comma, DL n.1/2012, come convertito in legge).

Entro i 120 giorni dalla data del 25 marzo 2012, invece, dovrebbero vedere la luce i decreti ministeriali determinativi dei parametri e dei criteri per la liquidazione del compenso ad opera del giudice, in caso di contenziosi.

Da quanto sopra e in base alla attuale formulazione della legge deriva che :

- I) **È fatto divieto agli Ordini professionali e agli iscritti di fare espresso riferimento alla tariffa professionale per la determinazione dei compensi.**
- II) In virtù del disposto dell'art.11 delle *Disposizioni preliminari al codice civile* (cd preleggi) – che dispone che "la legge non dispone che per l'avvenire", e che essa "non ha effetto retroattivo", salvo eccezioni *ex lege* – si ritiene che i Consigli degli Ordini possano continuare a liquidare le parcelle che si riferiscono ad incarichi conclusi e/o assunti dai professionisti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 24/01/2012 n.1 (il 24 gennaio 2012 stesso) e per i quali non sia stato previamente concordato con il cliente il compenso.
- III) E' fatto divieto agli Ordini professionali di indicare un unico parametro per la determinazione dei compensi professionali (altrimenti si potrebbero reintrodurre surrettiziamente le tariffe professionali).
- IV) Resta in vigore il parere del Consiglio dell'Ordine sulla "liquidazione di onorari e spese" in caso di richiesta del magistrato, sia per verificare la congruità dei compensi sulla base dei parametri prescelti, sia (ex art.2233, primo comma, codice civile) quando le parti non hanno concordato un compenso, né questo è altrimenti determinabile.

- V) Restano quindi applicabili da parte dei giudici le tariffe giudiziarie, in attesa della fissazione dei nuovi parametri ad opera del Ministero. Questo perché le tariffe giudiziarie costituiscono cosa diversa dalle "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico", di cui al primo comma dell'art.9 DL n.1/2012, e debbono invece farsi rientrare nel caso di "liquidazione da parte di un organo giurisdizionale".
- VI) **E' consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta** sia per la redazione del preventivo, sia per la pattuizione del compenso e per l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa. Questo fermo restando che - in base alla lettera della legge - *sia il preventivo, sia il conferimento dell'incarico che la definizione del compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale.*

\*\*\*

Per quanto riguarda il **tirocinio** - *allo stato non legislativamente previsto per gli Ingegneri* - il testo finale del decreto legge n.1/2012, oltre a prevedere il diritto ad un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, stabilisce che la durata del tirocinio non può essere superiore a 18 mesi e che, per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. *"Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea"* (art.9, commi 4 e 6, DL n.1/2012 come convertito).

#### **ART.9-BIS DECRETO LEGGE n.1/2012, COME CONVERTITO IN LEGGE n.27/2012**

Per quanto concerne invece l'art.9-bis (*"Società tra professionisti"*) del decreto-legge n.1/2012, introdotto in sede di conversione in legge del decreto (con il quale è stato modificato, come detto, l'art.10 della legge n.183/2011), si segnalano le seguenti novità :

- I) Viene espressamente ammessa la possibilità di costituire **società cooperative di professionisti**, con "un numero di soci non inferiore a tre" ;
- II) Recependo le indicazioni delle Categorie, si è provveduto a garantire la partecipazione maggioritaria, nelle società, dei soci iscritti all'albo, per cui, *"in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi"* ;
- III) Viene introdotto, quale requisito necessario dell'atto costitutivo, *"la stipula di **polizza di assicurazione** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale"* (lettera c-bis) del comma 4 dell'art.10 cit.) ;
- IV) Per tutelare il socio professionista da indebite pressioni, si è specificato che *"Il socio professionista può opporre agli altri soci **il segreto concernente le attività professionali a lui affidate**"* ;
- V) Infine, è stata riformulata la parte del comma 9 dell'art.10 cit., che ora dispone che *"**Restano salve le associazioni professionali**, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Come si vede, numerose sono le previsioni di legge modificate, e la correlata necessità di darne conto, il che ha comportato la particolare lunghezza della presente circolare.

Ulteriori passaggi - sotto forma di decreti ministeriali - saranno necessari per completare il disegno governativo in tema di compensi dei professionisti, in attesa dell'auspicata riforma degli ordinamenti professionali.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale continuare nell'opera di informazione e spiegazione delle novità legislative intervenute, nonché dei decreti attuativi.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Art.9 DL n.1/2012, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n.27 ;
- 2) Art.3 DL n.138/2011, come convertito dalla legge 14 settembre 2011 n.148 e modificato dalla legge n.27/2012 ;
- 3) Art.10 legge 12/11/2011 n.183 e ss. mm..

MC0204Circ



D.L. 24-1-2012 n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.

### Capo III

#### Servizi professionali

##### **Art. 9** *Disposizioni sulle professioni regolamentate* <sup>(16)</sup>

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del

conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili»;

b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

c) la lettera d) è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(16) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27*.

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



D.L. 13-8-2011 n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.

## TITOLO II

### **LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO**

**Art. 3** *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: <sup>(63)</sup>

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

<sup>(52)</sup>

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della

decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. <sup>(53)</sup>

[4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'*art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*. <sup>(60)</sup>

]

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'*articolo 33, quinto comma, della Costituzione* per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: <sup>(57)</sup>

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; <sup>(52)</sup>

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;<sup>(61)</sup>

[d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;<sup>(59) (62)</sup>]

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli

professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. <sup>(58)</sup>

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell' *articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400*. <sup>(58)</sup>

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. <sup>(53)</sup>

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo. <sup>(53)</sup>

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità

amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; <sup>(52)</sup>

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. <sup>(52)</sup>

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. <sup>(53)</sup>

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora: <sup>(51)</sup>

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute

umana; <sup>(52)</sup>

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*. <sup>(54)</sup>

12. All'*articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, ovvero all'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di

programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314».  
(55)

12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente». (56)

---

(51) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(52) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(53) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(54) Comma inserito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(55) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(56) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

(57) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148*, dall'*art. 10, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, dall'*art. 9, comma 7, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(58) Comma inserito dall'*art. 10, comma 2, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, successivamente, così modificato dal medesimo *art. 10, comma 2, L. 183/2011*, come modificato dall'*art. 33, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(59) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(60) Comma abrogato dall'*art. 30, comma 6, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(61) Lettera così modificata dall'*art. 33, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, dall'*art. 9, comma 7, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(62) Lettera abrogata dall'*art. 9, comma 7, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(63) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*; vedi, anche, l'*art. 1, comma 5, del medesimo D.L. 1/2012*.



L. 12-11-2011 n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

**Art. 10** *Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti* <sup>(13)</sup>

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell' articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400». <sup>(12)</sup>

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. <sup>(14)</sup>

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; <sup>(15)</sup>

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; <sup>(16)</sup>

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. <sup>(17)</sup>

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. <sup>(18)</sup>

10. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La *legge 23 novembre 1939, n. 1815*, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'*articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

---

(12) Comma così sostituito dall'*art. 33, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(13) L'*art. 33, comma 1, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* aveva inserito il comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 22 dicembre 2011, n. 214*).

(14) Comma così modificato dall'*art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(15) Lettera così modificata dall'*art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*.

(16) Lettera inserita dall'*art. 9-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24*

*gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.*

*(17) Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.*

*(18) Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.*

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.